LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO UNICO SC

di Gianfranco Ferranti

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

FONTI NORMATIVE

Art. 1 co. 140 - 146 L. 147/2013
(legge di stabilità 2014)

si applicano, in quanto compatibili,
le seguenti disposizioni (co.146):

art. 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000

DM 162/2001

DM 86/2002

art. 1 co. 475, 477 e 478 L. 311/2004

AMBITO SOGGETTIVO

Possono eseguire la rivalutazione **tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali**:

- **soggetti richiamati dall'art. 1 co. 140 L. 147/2013**: società di capitali ed enti commerciali residenti;
- **soggetti richiamati dall'art. 15 L. 342/2000 (cui rinvia l'art. 1 co. 146 L. 147/2013)**: società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti, imprese individuali residenti e non, enti non commerciali residenti, società ed enti non residenti aventi stabile organizzazione in Italia.

Ammessi **anche i soggetti in contabilità semplificata (in tal senso, cfr. circ. 13.3.2009 n. 8/E § 2.2, nonché circ. 19.3.2009 n. 11/E § 2).**

AMBITO OGGETTIVO

Possono costituire oggetto di rivalutazione:

- i **beni materiali e immateriali ad esclusione dei beni-merce** (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa);
- le **partecipazioni in società controllate e collegate** *ex* art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni.

Possono costituire oggetto di rivalutazione:

- i beni posseduti a titolo di proprietà (anche se completamente ammortizzati);
- i diritti reali parziari sugli anzidetti beni, quali l'uso e l'usufrutto;
- i beni riscattati dal *leasing*;
- i beni gratuitamente devolvibili.

AMBITO TEMPORALE

I beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2012 ed essere ancora presenti nel bilancio relativo all'esercizio successivo (2013), in cui è eseguita la rivalutazione (per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.1.2014).

L'oggettiva "rivalutabilità" deve sussistere già nel primo dei predetti esercizi (circ. 13.3.2009 n. 8/E § 2.6).

Ne consegue che non possono essere rivalutati:

- i beni riscattati dal *leasing* dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2012;
- gli immobili-merce riclassificati tra le immobilizzazioni nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012.

RILEVANZA

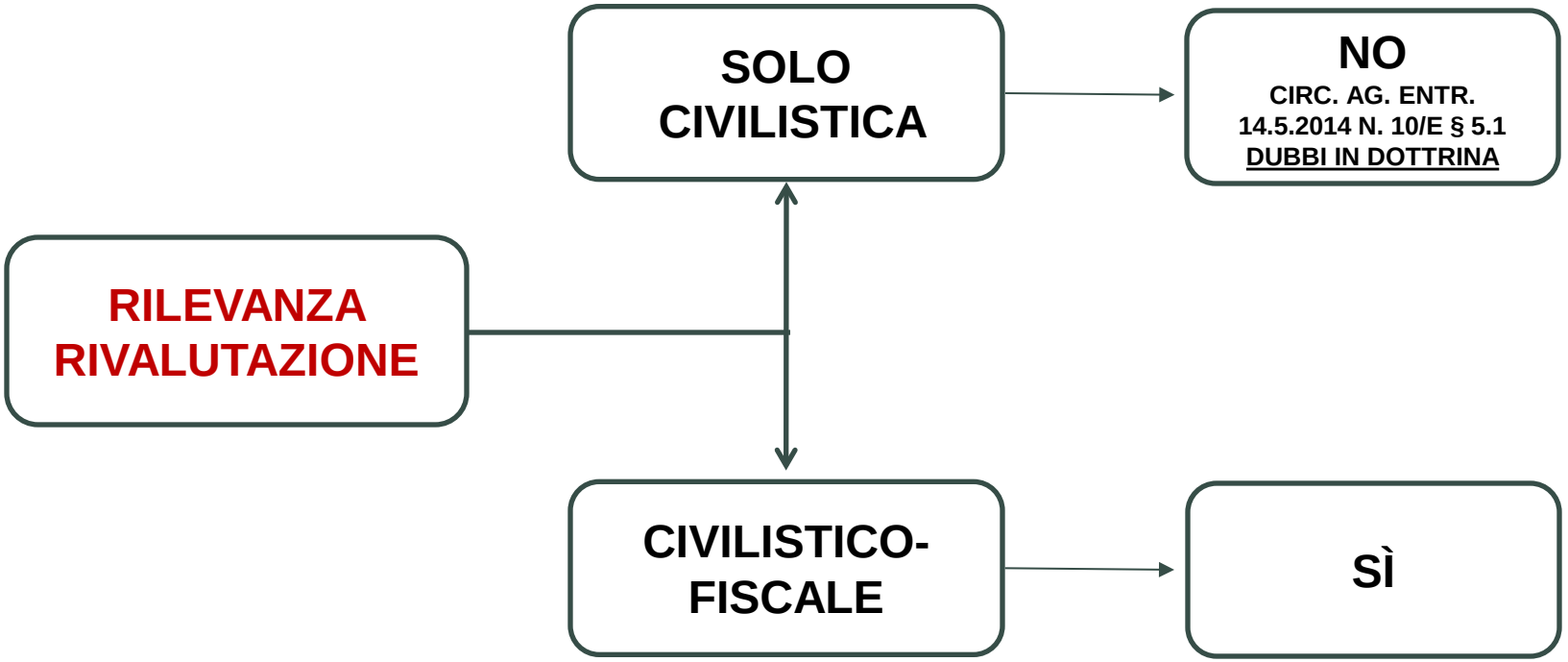
SOLO CIVILISTICA
NO
CIRC. AG. ENTR. 14.5.2014 N. 10/E § 5.1
DUBBI IN DOTTRINA
RILEVANZA RIVALUTAZIONE
CIVILISTICO-FISCALE
SÌ

CATEGORIE OMOGENEE

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

L'**individuazione delle categorie** va effettuata in ragione della destinazione che i beni hanno a chiusura dell'esercizio in cui è eseguita la rivalutazione (2013).

Le categorie individuate dall'art. 4 DM 162/2001 sono **per gli immobili:**

- aree fabbricabili con stessa destinazione urbanistica;
- aree non fabbricabili;
- fabbricati non strumentali;
- fabbricati strumentali per natura;
- fabbricati strumentali per destinazione.

CATEGORIE OMOGENEE

Per i beni mobili iscritti in pubblici registri:

- aeromobili;
- veicoli;
- navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;
- navi e imbarcazioni non iscritte nel reg. internazionale.

Per i beni materiali ammortizzabili:

- raggruppati per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Per i beni immateriali:

- per singolo bene.

Per le azioni o quote:

- se emesse dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche.

I **beni a deducibilità limitata e ad uso promiscuo** possono essere esclusi dalla relativa categoria.

CATEGORIE OMOGENEE

Con riferimento ai fabbricati strumentali, l'Agenzia delle Entrate (circ. 19.3.2009 n. 11/E § 5) ha affermato la **necessità di scorporare il valore del terreno da quello del fabbricato**, con la **conseguenza** che il **valore delle aree** occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza va **compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili**.

LIMITE DEL VALORE ECONOMICO

Il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione, al netto degli ammortamenti, **non può in nessun caso superare** i valori effettivamente attribuibili ai medesimi beni con riguardo:

- alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa (valore d'uso);
- ai valori correnti (valore di mercato).

Il **limite massimo** entro cui può essere effettuata la rivalutazione è dato dal **maggiore dei due** valori (presumibile che esso sia pari al valore di mercato):

***quantum max* rivalutabile**
valore di mercato (ovvero valore d'uso)
-
costo residuo del bene ante rivalutazione

per tutti i beni facenti parte della medesima categoria omogenea
deve essere adottato un unico criterio di rivalutazione

LIMITE DEL VALORE ECONOMICO

- Le **azioni negoziate** in mercati regolamentati possono essere rivalutate nel limite del valore ad esse attribuibile **in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati**.
- Le **azioni non negoziate** in mercati regolamentati e le **partecipazioni non azionarie** possono essere rivalutate nel limite del valore ad esse attribuibile **in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della società partecipata**.

Ai fini della determinazione del limite economico della rivalutazione, l'art. 6 co. 1 DM 162/2001 prevede che il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito.

I METODI CONTABILI

ADEMPIMENTI CONTABILI

Soggetti in contabilità ordinaria

Devono annotare la rivalutazione nel relativo inventario e nella nota integrativa, indicando il prezzo di costo dei beni rivalutati e le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione.

Soggetti in contabilità semplificata

Devono redigere un apposito prospetto dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione eseguita, da presentare, a richiesta, all'agenzia delle entrate (il prospetto non deve essere bollato e vidimato: ris. 3.3.2010 n. 14/E).

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite del valore economico.

EFFETTI CIVILISTICI

La rivalutazione migliora gli indici di patrimonializzazione dell'impresa.

Vantaggi conseguenti:

- contenimento delle eventuali perdite al di sotto dei limiti di cui agli art. 2446 e 2447 c.c.;
- miglioramento del rating (merito creditizio) assegnato dalle banche in base ai parametri previsti dagli accordi di Basilea.

EFFETTI FISCALI

La rivalutazione comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, IRAP e eventuali addizionali pari al:

- 16% dei maggiori valori, per i beni ammortizzabili;
- 12% dei maggiori valori, per i beni non ammortizzabili.

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'art. 1 co. 145 L. 147/2013 (come sostituito dall'art. 4 co. 11 DL 24.4.2014 n. 66) stabilisce che l'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo di unico 2014 (non è quindi più possibile versare in tre rate annuali di pari importo).

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del DLgs. 241/97.

EFFETTI FISCALI: EFFICACIA DIFFERITA

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini IRPEF, IRES e IRAP

- a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ossia dal 1.1.2016, per ammortamenti e plafond relativo alle spese di manutenzione).

Tale efficacia differita della rivalutazione comporta per i beni ammortizzabili l'onere di gestire un doppio binario civilistico-fiscale:

- compilazione quadro RV mod. UNICO;
- in presenza dei presupposti, rilevazione imposte anticipate fino al 2015.

DECADENZA EFFETTI FISCALI

In caso di:

- cessione a titolo oneroso;
- assegnazione ai soci;
- destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ossia, fino al 31.12.2016).

Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al valore fiscale del bene prima della rivalutazione.

In tal caso, è attribuito un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni oggetto di anticipato realizzo.

A partire dall'1.1.2017, si potrà tener conto degli effetti della rivalutazione.

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite, al netto dell'eventuale imposta sostitutiva, deve essere:

- imputato al capitale o
- accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla L. 147/2013

con esclusione di ogni diversa utilizzazione che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

DISTRIBUZIONE DEL SALDO ATTIVO

Le somme attribuite ai soci, aumentate dell'eventuale imposta sostitutiva corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società e dei soci (irrilevanza ai fini IRAP e per i soggetti in contabilità semplificata), anche se la distribuzione si verifica in data anteriore a quella di decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione.

In quest'ultimo caso, i maggiori valori attribuiti ai beni si considerano fiscalmente riconosciuti "dalla stessa data", ossia dall'inizio del periodo d'imposta nel quale il saldo ha concorso al reddito.

È concesso un credito d'imposta, ai fini IRPEF e IRES, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alla parte di saldo attivo attribuito.

L'utilizzo del saldo a copertura perdite è invece irrilevante fiscalmente e non ha alcuna conseguenza ai fini della rivalutazione.

AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, IRAP e eventuali addizionali pari al 10%.

Il saldo, a parere dell'agenzia delle entrate (circ. n. 11/E/2009 § 8), deve essere assunto al lordo dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione.

Versamento imposta sostitutiva

Valgono le stesse regole previste per il versamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori rivalutati (art. 1 co. 145 L. 147/2013).

AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO

DISTRIBUZIONE SALDO ATTIVO AFFRANCATO

L'affrancamento libera la riserva dal regime di sospensione d'imposta, per cui la stessa acquisisce natura di riserva di utili (che soggiace alla presunzione assoluta di prioritaria distribuzione di utili di cui all'art. 47 co. 1 TUIR).

EFFETTI DISTRIBUZIONE IN CAPO ALLA SOCIETÀ

Le somme distribuite non concorrono a formare il reddito imponibile non spetta il credito d'imposta per l'imposta sostitutiva versata al momento della costituzione della riserva.

EFFETTI DISTRIBUZIONE IN CAPO AI SOCI

Le somme distribuite concorrono a formare il reddito imponibile, secondo le regole ordinarie (ciò non vale per i soci di società trasparenti).

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

MOD. UNICO SC 2014 - QUADRO RQ

SEZIONE XXI-A
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ71	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 ,00	16%	2 ,00
RQ72	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	12%	,00
RQ73	Rivalutazione delle partecipazioni	,00	12%	,00

SEZIONE XXI-B
Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni

		Rata	
RQ77	Totale imposte	,00	,00

SEZIONE XXI-C
Affrancamento

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ78	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 ,00	10%	2 ,00

		Rata
RQ79	Imposta	,00

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

MOD. UNICO SC 2014 - QUADRO RV

SEZIONE I

RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS	Valore ante IAS
RV1		1			2 **2**	3	4 ,00
	Valore contabile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		Valore di realizzo
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00		9 ,00
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
		10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00		

IL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI AI MAGGIORI VALORI CIVILISTICI

FONTI NORMATIVE

Art. 1 co. 146 L. 147/2013
(legge di stabilità 2014)

si applica l’art. 14 L. 342/2000

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO

I titolari di reddito d'impresa possono affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012, a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall'art. 10 della L. 342/2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento (in altri termini, può essere affrancato il disallineamento non ancora riassorbito nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2013).

Tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, con riferimento anche alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85 co. 3-*bis* TUIR (art. 1 co. 147 L. 147/2013).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comporta lo stesso costo previsto per la rivalutazione (16% o 12%).
- Non è necessario rispettare la regola delle “categorie omogenee”.
- È necessario riallineare l'intera differenza di valore non ancora riassorbita nel bilancio 2013.
- Riconoscimento fiscale differito del valore riallineato.
- Consente di stanziare la fiscalità differita attiva.
- Possibile abbinare riallineamento e rivalutazione.
- Occorre comunque vincolare parte del patrimonio a riserva in sospensione (anche il capitale sociale).

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

MOD. UNICO SC 2014 - QUADRO RQ

SEZIONE XXI-B **Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni**	RQ74	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	,00	16%	,00
	RQ75	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	,00	12%	,00
	RQ76	Maggiori valori delle partecipazioni	,00	12%	,00
	RQ77	Totale imposte	Rata ,00		,00

AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI IN *START-UP* INNOVATIVE

FONTI NORMATIVE

Art. 29 DL 179/2012
(conv. dalla L. 221/2012)

Art. 9 co. 16-*ter* DL 76/2013
(conv. dalla L. 99/2013)

DM 30.1.2014
(in G.U. 20.3.2014 n. 66)

AMBITO OGGETTIVO

Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 è riconosciuta un'agevolazione per gli investimenti in *start-up* innovative e a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Si definisce *start-up* innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, ovvero la *societas* europea, che svolge, da non oltre 48 mesi, attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto contenuto tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che hanno una produzione annua di valore non superiore a 5 milioni di euro e non distribuiscono utili, non classificabili come "imprese in difficoltà" e non operanti in alcuni settori particolari, come quello della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio.

MECCANISMO AGEVOLATIVO

L’incentivo fiscale si realizza per i soggetti passivi IRES in una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati.

L’importo agevolato non può essere superiore a 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

La deduzione è aumentata al 27% se l'investimento riguarda *start-up* a vocazione sociale o *start-up* che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di oicr o altre società di capitali (non a partecipazione pubblica) che investono prevalentemente in *start-up* innovative.

MECCANISMO AGEVOLATIVO

L'ammontare deducibile è utilizzabile in abbattimento del reddito di periodo nel quadro RN, fino a concorrenza del medesimo reddito.

L'eventuale eccedenza potrà essere utilizzata in riduzione dei redditi futuri, ma non oltre il terzo anno dalla sua maturazione.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. Sono causa di decadenza, tra le altre, la cessione, anche parziale, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, il recesso o l'esclusione degli investitori, la perdita dei requisiti necessari per essere *start-up.*

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

MOD. UNICO SC 2014 - QUADRO RS

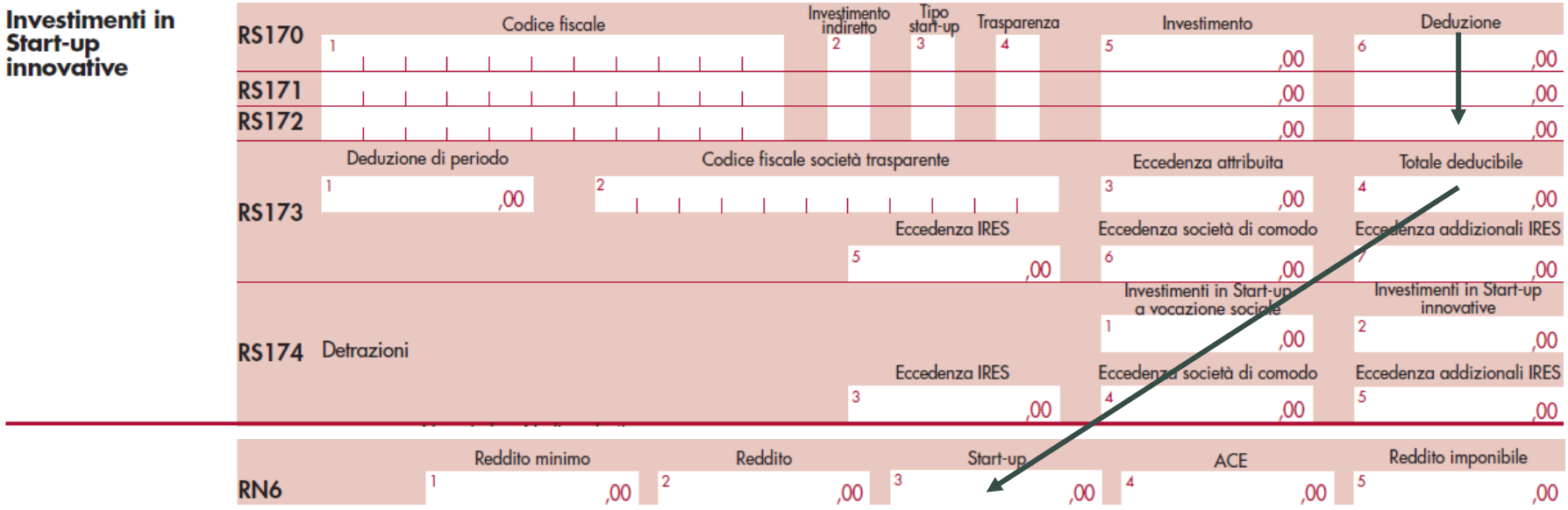

LA DEDUCIBILITÀ DELL'IMU DAL REDDITO DI IMPRESA

FONTI NORMATIVE

Art. 1 co. 715-716 L. 147/2013
(legge di stabilità 2014)

Ulteriori riferimenti normativi:
art. 14 DLgs. 23/2011

DECORRENZA E AMBITO OGGETTIVO

- A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, è deducibile dal reddito d'impresa (o di lavoro autonomo) il 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali.
- Per l'anno 2013, tale misura è elevata al 30%.
- Resta ferma l'indeducibilità ai fini IRAP.
- La disposizione si applica con riferimento ai soli immobili strumentali (per natura o per destinazione). Resta pertanto indeducibile l'IMU pagata in relazione agli immobili patrimoniali (art. 90 del TUIR) e agli immobili ad uso promiscuo (Circ. Ag. Entr. 14.5.2014 n. 10/E § 8.1).

CRITERIO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE

- La deduzione è effettuata in base al principio di cassa (art. 99 co. 1 del TUIR).
- Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, è tuttavia indeducibile l'IMU relativa a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31.12.2013, anche se versata successivamente alla predetta data (Circ. Ag. Entr. 14.5.2014 n. 10/E § 8.2).
- La dottrina ha criticato tale ultima interpretazione.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

MOD. UNICO SC 2014 - QUADRO RF

La deduzione del 30% dell'IMU versata nel periodo d'imposta 2013 va indicata tra le altre variazioni in diminuzione con il codice "38".

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	**38**	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
		7		8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
		13		14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
		19		20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
		25		26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
		31		32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37 ,00
RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE											,00

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI IN BILANCIO RELATIVI ALLA COMPETENZA DEI COMPONENTI DI REDDITO

ERRORI CONTABILI

Rappresentazione qualitativa o quantitativa non corretta di un dato di bilancio oppure di un'informazione fornita in nota integrativa

Applicazione impropria di un principio contabile nonostante la disponibilità delle informazioni necessarie per un corretto trattamento

ERRORI CONTABILI

NON SONO ERRORI

CAMBIAMENTO DI PRINCIPI CONTABILI

CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

MOD. UNICO SC 2014 - QUADRO RS

Comunicazione del mutamento, parziale o totale, dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi

L'art. 110 co. 6 del TUIR prevede che la società deve provvedervi nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, l'obbligo, anziché essere assolto con una comunicazione agli uffici delle entrate, viene rispettato barrando la casella del rigo RS144.

ERRORI CONTABILI

LA CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI COMPORTA

EFFETTI CONTABILI	EFFETTI FISCALI
OIC 29	CIRC. AGENZIA ENTRATE 24.9.2013 N. 31/E

ERRORI CONTABILI

REGOLA GENERALE

RETTIFICA DELLA VOCE PATRIMONIALE

COMPONENTI STRAORDINARI NEL C.E.

ERRORI CONTABILI

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 31/E/2013

RICONOSCIMENTO DEI COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO (CN)

ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE DEI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO (CP)

RICONOSCIMENTO DEI CN E ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE DEI CP

ERRORI CONTABILI

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 31/E/2013

In presenza di una correzione contabile, la circolare ha precisato che il componente reddituale deve essere dedotto e/o tassato nel corretto periodo di competenza fiscale e non nell'anno di rilevazione dell'errore, in virtù dell'inderogabilità del principio di competenza.
La novità di rilievo consiste nella possibilità di recuperare la maggiore imposta versata (derivante dalla mancata deduzione dell'onere), presentando una dichiarazione integrativa a favore, anche qualora l'annualità oggetto di errore non sia più emendabile.

ERRORI CONTABILI

RICONOSCIMENTO DEL CN NON CONTABILIZZATO NEL CORRETTO ESERCIZIO

1. VARIAZIONE IN AUMENTO NELLA DR DEL PERIODO DI CORREZIONE DELL'ERRORE AL FINE DI NEUTRALIZZARE IL CN TRANSITATO DA C.E.

ANNUALITÀ EMENDABILE

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

APPLICAZIONE ANCHE IN CASO DI PERDITA

ANNUALITÀ NON PIÙ EMENDABILE, MA ANCORA ACCERTABILE

1. **RILIQUIDAZIONE AUTONOMA DELLA DICHIARAZIONE RIFERITA ALL'ANNUALITÀ OGGETTO DI ERRORE**
2. **RILIQUIDAZIONE AUTONOMA DELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE FINO A QUELLA EMENDABILE**
3. **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE PER ANNUALITÀ EMENDABILE**

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

ANNUALITÀ ANCORA EMENDABILE

In tal caso, occorre presentare una dichiarazione integrativa a favore per correggere l'annualità in cui v'è stata l'omessa imputazione, indicando tra le variazioni in diminuzione il componente omesso con il codice "36".

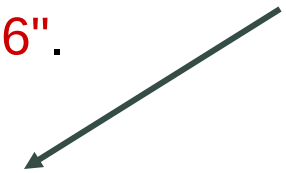

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	36	2	,00	3	4	,00	5	6	,00				
		7		8	,00	9	10	,00	11	12	,00				
		13		14	,00	15	16	,00	17	18	,00				
		19		20	,00	21	22	,00	23	24	,00				
		25		26	,00	27	28	,00	29	30	,00				
		31		32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37	,00		
RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE												,00		

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

ANNUALITÀ NON PIÙ EMENDABILE

In tal caso, occorre riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa all'annualità dell'omessa imputazione e, nell'ordine, le annualità successive, fino all'annualità emendabile per la quale va presentata apposita dichiarazione integrativa a favore (di sintesi), in cui confluiscono le risultanze delle precedenti riliquidazioni (la dichiarazione relativa all'anno della correzione contabile tiene conto di tale rideterminazione).

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

ANNUALITÀ NON PIÙ EMENDABILE

La riliquidazione delle annualità precedenti a quella oggetto della dichiarazione integrativa a favore (di sintesi) è esposta nel **nuovo prospetto del quadro RS**.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

La società riprende a tassazione il componente negativo rilevato nel C.E. del periodo d'imposta di correzione dell'errore con il codice "37".

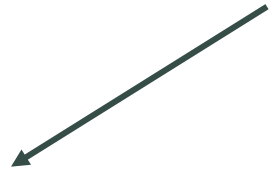

RF31	Altre variazioni in aumento	1 **37**	2	,00	3	4	,00	5	6	,00			
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00			
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00			
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37		,00
RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO												,00

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

ANNUALITÀ NON PIÙ EMENDABILE

Le indicazioni contenute nella circolare n. 31/E/2013 si applicano anche all'IRAP. La riliquidazione delle annualità precedenti a quella oggetto della dichiarazione integrativa a favore (di sintesi) è esposta nel **nuovo prospetto del quadro IS**.

Sez. XIII Errori contabili

IS56	1 Data inizio periodo d'imposta (giorno mese anno)	2 Data fine periodo d'imposta (giorno mese anno)	3 Codice fiscale			
IS57	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo variato 5 ,00	
IS58	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo variato 5 ,00	
IS59	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo variato 5 ,00	
IS60	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo variato 5 ,00	
IS61	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo variato 5 ,00	
IS62	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo variato 5 ,00	
IS63	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo variato 5 ,00	
IS64	1 Data inizio periodo d'imposta (giorno mese anno)	2 Data fine periodo d'imposta (giorno mese anno)	3 Codice fiscale			Errori contabili 4
IS65	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo variato 5 ,00	
IS66	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo variato 5 ,00	
IS67	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo variato 5 ,00	

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

MOD. IRAP 2014 - QUADRO IQ

Ammontare dei componenti non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati per dare evidenza dell'errore, nel conto economico relativo a periodi d'imposta successivi.

IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446		,00
IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing		,00
IQ29	Perdite su crediti		,00
IQ30	Imposta municipale propria		,00
IQ31	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali		,00
IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento		,00
IQ33	Altre variazioni in aumento	Errori contabili 1 → ,00	2 ,00
IQ34	**Totale variazioni in aumento**		,00
IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili		,00
IQ36	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali		,00
IQ37	Altre variazioni in diminuzione	Errori contabili 1 → ,00	2 ,00
IQ38	**Totale variazioni in diminuzione**		,00
IQ39	**Valore della produzione** (IQ18 – IQ26 + IQ34 – IQ38)		,00

COMP. POSITIVI

COMP. NEGATIVI

LE ALTRE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

QUADRO RS

L'art. 1 co. 4 D.L. 24.9.2002 n. 209 (conv. dalla L. 22.11.2002 n. 265) ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (RS142).

L'art. 5-*quinquies* co. 3 D.L. 30.9.2005 n. 203 (conv. dalla L. 2.12.2005 n. 248) ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109 co. 3-*bis* del TUIR di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (Rs143).

I suddetti obblighi di comunicazione sono ora assolti nella dichiarazione dei redditi e sostituiscono le comunicazioni alla Direzione Regionale competente.

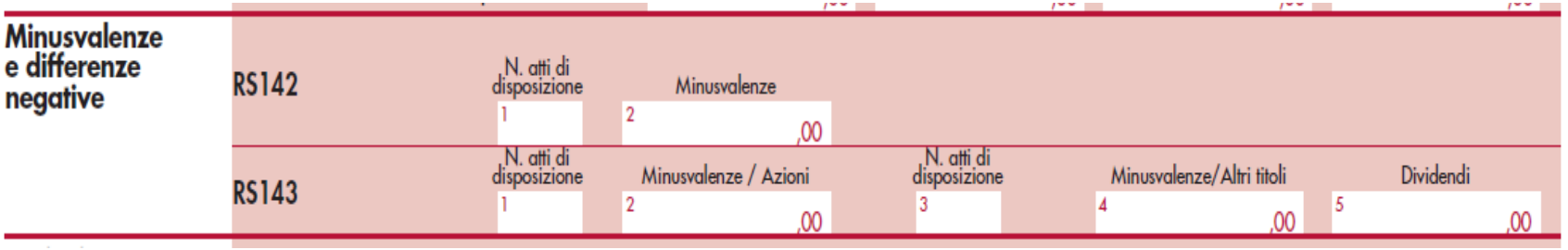

IL VISTO DI CONFORMITÀ

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000
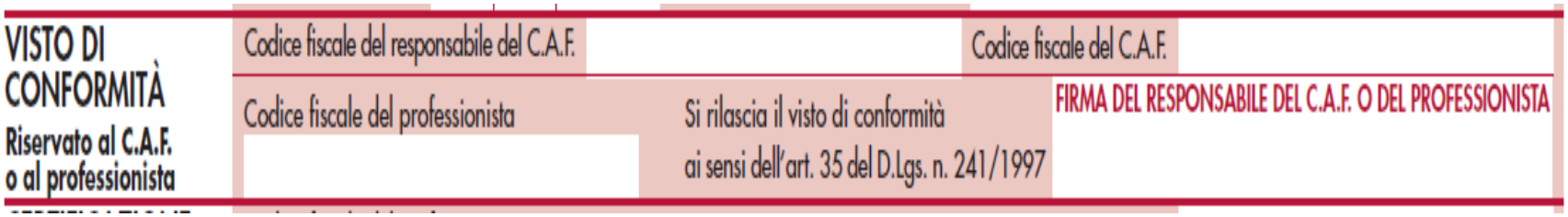
L'art. 1 co. 574 L. 147/2013 ha disposto, analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, che per l'utilizzazione in compensazione nel mod. F24 di crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui è necessario il visto di conformità *ex* art. 35 co. 1 lett. a) DLgs. 241/97.
A tal fine il "certificatore" deve utilizzare l'apposito riquadro "VISTO DI CONFORMITÀ".